

Codice A2003D

D.D. 18 dicembre 2025, n. 713

L.r. 11/2018 e D.G.R. n. 19-1866/2025/XII del 24.11.2025. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Piazza dei Mestieri APS, per il sostegno alla realizzazione del Progetto, per l'anno 2025, "Voce - Verso orizzonti Culturali Educativi" nell'ambito delle linee progettuali per il triennio 2025-2027 "Conoscere per Agire". Impegno di spesa di Euro 120.000,00 di cui Euro 60.000,



ATTO DD 713/A2000C/2025

DEL 18/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

OGGETTO: L.r. 11/2018 e D.G.R. n. 19-1866/2025/XII del 24.11.2025. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Piazza dei Mestieri APS, per il sostegno alla realizzazione del Progetto, per l'anno 2025, "Voce - Verso orizzonti Culturali Educativi" nell'ambito delle linee progettuali per il triennio 2025-2027 "Conoscere per Agire". Impegno di spesa di Euro 120.000,00 di cui Euro 60.000,00 sul cap. 182890/2025 e Euro 60.000,00 sul cap. 182890/2026.

Premesso che:

con legge regionale 1.8.2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", il Consiglio Regionale ha approvato le nuove disposizioni in materia di beni e attività culturali;

- in base all'art. 4 ("funzioni della Regione"), comma 1, della predetta legge, – entrata in vigore in data 1.1.2019 – la "Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo (...)" ; in particolare, in forza del comma 2, lett. d), del richiamato articolo, il medesimo Ente "attua propri progetti culturali, opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi, sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive";

- il comma 2 dello stesso articolo 7 stabilisce che gli strumenti di cui al sopra citato comma 1 possono essere attivati su base annuale o pluriennale;

- la disposizione legislativa di cui al comma 1, lett. b), punto 4), del già citato articolo 7 stabilisce, inoltre, che la Regione opera, fra l'altro, mediante "la promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura";

- ai sensi dell'art. 6 ("Programma triennale della Cultura") della L.r. n. 11/2018, con deliberazione

n. 89-13551 del 17.6.2025, il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Programma Triennale della Cultura per il triennio 2025/2027, nel cui capitolo 3.5 (“convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati), si afferma che la Regione, nell’attuare le proprie politiche di sviluppo culturale sul territorio piemontese, ritiene indispensabile creare sinergie anche con soggetti pubblici e privati per il sostegno di attività culturali ritenute di interesse pubblico, nel rispetto del dettato normativo, anche mediante il ricorso ad “accordi”. Per quanto riguarda lo strumento della convenzione, dell’accordo e del “protocollo d’intesa” potranno essere adottati, in casi limitati e circoscritti, per sostenere attività e progettualità di rilevante interesse pubblico, con realtà culturali pubbliche e private caratterizzate da:

- a) unicità del ruolo rivestito in uno specifico ambito culturale o su un determinato territorio, preferibilmente se sancita da riconoscimenti normativi, in primis in ambito statale;
- b) eccellenza e interdisciplinarietà delle attività, in particolare se fondate su reali logiche di reti o sistemi territoriali o tematici, con ricadute sul territorio in chiave di innovazione, visibilità, valorizzazione culturale e turistica, inclusione sociale;
- c) presenza di altri apporti economici, in quanto la Regione svolge un ruolo sussidiario e comunque non esclusivo rispetto ad una pluralità di soggetti sostenitori;

- l’art. 9, comma 1, lett. c), della L.r. n. 11/2018 dispone che i soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla medesima legge sono le istituzioni culturali e formative.

Considerato che:

- l’Associazione Piazza dei Mestieri APS ha provveduto a presentare, con nota del 12.9.2025, protocollata in arrivo, in pari data, dalla Direzione regionale “Cultura, Turismo, Sport e Commercio” al numero 11049/2025, la documentazione prevista nella disposizione di cui all’art. 12.6 dell’allegato A alla determinazione dirigenziale n. 253/A2000C/2025 del 21.7.2025 “Lr 11/2018. D.G.R. n. 5-1262/2025. Nuove disposizioni in materia di presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura nel triennio 2025/2027. Approvazione”;

con Determinazione dirigenziale n. 362/A2003D/2025 del 19.9.2025, il Settore regionale “Promozione delle Attività Culturali” ha di conseguenza provveduto ad approvare le linee progettuali per il triennio 2025-2027 ed il progetto come sopra specificato dell’Associazione in argomento, compresa nell’elenco degli Enti di cui all’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento dirigenziale;

con D.G.R. n. 19-1866/2025/XII del 24.11.2025 “L.R. n. 11/2018 e D.C.R. n. 89-13551 del 17.6.2025. Intervento regionale a sostegno dei progetti per l’anno 2025 proposti dalla Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara Onlus”, dall’Associazione Piazza dei Mestieri APS, dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e da Cinecittà S.p.A. Spesa di Euro 1.048.000,00 (Euro 499.000,00 cap. 182890/2025 e Euro 499.000,00 cap. 182890/2026, Euro 25.000,00 cap. 176772/2025, Euro 2.250,00 cap. 176770/2026, Euro 22.750,00 cap. 176772/2026)” la Giunta Regionale ha, tra l’altro, deliberato:

- di riconoscere, ai sensi della L.R. n. 11/2018 e della D.C.R. n. 89-13551 del 17.6.2025, il sostegno economico dei progetti culturali riferiti all’anno 2025, approvati dai competenti Settori della Direzione regionale “Cultura, Turismo, Sport e Commercio”, di ciascuno degli Enti elencati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, per l’importo complessivo di Euro 1.048.000,00;

- fra gli enti beneficiari compresi nella sopracitata D.G.R. n. 19-1866/2025/XII del 24.11.2025, risulta presente l'Associazione Piazza dei Mestieri APS, cui è stato riconosciuto, nel succitato provvedimento deliberativo, un contributo di Euro 120.000,00 per il sostegno alla realizzazione del Progetto "Voce - Verso orizzonti Culturali Educativi", per l'anno 2025, nell'ambito delle linee progettuali per il triennio 2025-2027 "Conoscere per Agire";

- di demandare alla Direzione regionale "Cultura, Turismo, Sport e Commercio" l'adozione degli atti necessari per l'attuazione di quanto stabilito dalla stessa deliberazione nel novero dei quali è inclusa la stipulazione di appositi atti convenzionali per il triennio 2025-2027, comprensivi dei progetti per l'anno 2025, da sottoscrivere con i singoli beneficiari a disciplina del rapporto con gli stessi, in ossequio a quanto disposto anche dalla D.G.R. n. 5-1262/2025/XII del 23.6.2025;

Verificata, come già evidenziato nella richiamata determinazione dirigenziale n. 362/A2003D/2025 del 19.9.2025 e nella successiva D.G.R. n. 19-1866/2025/XII del 24.11.2025, sulla base della documentazione agli atti riferita al contenuto del succitato progetto e del relativo bilancio presentata dal predetto Ente, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L.r. n. 11/2018 e dal Programma Triennale della Cultura 2025-2027, quali essenziali presupposti per la stipula della convenzione per il medesimo triennio con lo stesso Organismo.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per procedere all'approvazione dell'apposito schema della convenzione per il triennio 2025-2027 elaborato dagli Uffici competenti e condiviso dall'Associazione Piazza dei Mestieri APS, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il predetto schema di convenzione prevede, così come stabilito dalla citata D.G.R. n. 19-1866/2025/XII del 24.11.2025, l'assegnazione, in favore del precitato Ente, di un contributo a sostegno del progetto come sopra denominato, per l'anno 2025, primo anno del triennio 2025-2027, dell'importo di Euro 120.000,00.

Dato atto che l'Associazione ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'adeguamento ai dettami dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010.

Considerato quanto di seguito riportato, in relazione alla nozione di aiuti di Stato relativamente alla stipulanda convenzione triennale a sostegno del progetto come sopra intitolato dell'Associazione Piazza dei Mestieri APS di cui alla presente determinazione:

- *visto l'articolo 9 della Costituzione italiana, ai sensi del quale "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";*

- *tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) secondo cui "lo sviluppo della cultura" è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica "anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni" introdotto dalla Riforma del Titolo V "e secondo cui" a ben vedere, le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere (...) che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano (...) nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.);*

- visto l'art. 53 del Regolamento n. 651/2014 che prevede il finanziamento pubblico delle attività culturali, fra cui sono incluse le "mostre e altre attività culturali analoghe", anche volte a sensibilizzare "l'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi";

- visto l'art. 107, Paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che definisce i criteri necessari per qualificare, quali aiuti di stato, i contributi assegnati dagli Enti pubblici;

- considerato che l'Ente culturale di cui alla presente determinazione riveste un prestigioso interesse culturale ed è stato istituito con una specifica missione finalizzata alla promozione e alla valorizzazione della cultura nel proprio specifico ambito di attività, in particolare, nel territorio piemontese;

- considerato che il finanziamento concesso per la realizzazione dell'attività progettuale culturale, per l'anno 2025 (primo anno del triennio 2025-2027), oggetto della stipulanda Convenzione per il triennio 2025-2027 con il suddetto Ente copre solo il bilancio esponente i costi esclusivamente connessi all'esecuzione della medesima attività progettuale;

- vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che "la Commissione ritiene che il funzionamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico";

- tenuto conto del fatto che quanto sopra esposto consente di escludere che l'attività progettuale per l'anno 2025, primo anno del triennio 2025-2027, oggetto della predetta stipulanda Convenzione per il medesimo triennio, valutata dal competente Ufficio ai fini del rispettivo finanziamento economico regionale, si sostanzi in un'attività economica;

- tenuto conto, altresì, del carattere infungibile dell'attività progettuale culturale oggetto della stipulanda convenzione triennale sopra specificata, nonché del fatto che l'intervento regionale concesso in favore del succitato Organismo non è tale da incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell'unicità degli eventi culturali proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;

si ritiene pertanto, alla luce di quanto sopra esposto che l'assegnazione del contributo a sostegno dell'attività progettuale per l'anno 2025, mediante la sopra citata stipulanda Convenzione per il triennio 2025-2027, non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato.

Ritenuto infine necessario, sulla base di quanto sopra rilevato, impegnare la somma di Euro 120.000,00 di cui Euro 60.000,00 sul capitolo 182890/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2025/2027, Missione 05, Programma 02, ed Euro 60.000,00 sul capitolo 182890/2026.

Il capitolo n. 182890 del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 presenta la necessaria disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità e i contenuti del presente provvedimento.

Appurato che, in relazione al criterio della cosiddetta competenza potenziata, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la somma impegnata con la presente determinazione dirigenziale è esigibile secondo la seguente scansione temporale:

- Anno 2025: Euro 60.000,00 in acconto;
- Anno 2026: Euro 60.000,00 a saldo.

Dato atto che:

- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio;
- la spesa è assunta su un capitolo di spesa di natura ricorrente;
- gli impegni sono registrati in competenza;
- la spesa è finanziata con risorse regionali;
- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013;
- sono rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m. i.

Precisato di individuare il dott. Marco Chiriotti, quale Responsabile del procedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.1.2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361" – Allegato A "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso e considerato.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale 1.8.2018 n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura";
- il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- la legge regionale 28.7.2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge statutaria 4.3.2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il D.Lgs 14.3.2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D.Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- la legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la Legge n. 124/2017, art. 1, commi 125-126-127-129 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R. Approvazione";
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42";
- la legge regionale 27 febbraio 2025, n. 1 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)");
- la legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 ("Bilancio di previsione finanziario 2025-2027");
- la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 ("Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027");
- la D.G.R. n. 5-1262/2025/XII del 23 giugno 2025 "Approvazione degli indirizzi relativi alle nuove disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura nel triennio 2025/2027. Revoca della D.G.R. n. 23-5334 dell'8 luglio 2022";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la D.C.R. n. 89-13551 del 17 giugno 2025 ("Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11");
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di soggetto attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361" - Allegato A "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- la determinazione dirigenziale n. 253/A2000C/2025 del 21.7.2025 "L.r. 11/2018. D.G.R. n. 5-1262/2025. Nuove disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura nel triennio 2025/2027. Approvazione";
- la determinazione dirigenziale n. 362/A2003D/2025 del 19.9.2025 "L.R. n. 11/2018 e D.C.R. n. 89-13551 del 17.6.2025. Approvazione delle linee progettuali riferite al triennio 2025-2027 e dei progetti per l'anno 2025 proposti dalla Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara Onlus, dall'Associazione Piazza dei Mestieri APS, dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e da Cinecittà S.p.A.";
- la D.G.R. n. 19-1866/2025/XII del 24.11.2025 " L.R. n. 11/2018 e D.C.R. n. 89-13551 del

17.6.2025. Intervento regionale a sostegno dei progetti per l'anno 2025 proposti dalla Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara Onlus, dall'Associazione Piazza dei Mestieri APS, dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e da Cinecittà S.p.A. Spesa di Euro 1.048.000,00 (Euro 499.000,00 cap. 182890/2025 e Euro 499.000,00 cap. 182890/2026, Euro 25.000,00 cap. 176772/2025, Euro 2.250,00 cap. 176770/2026, Euro 22.750,00 cap. 176772/2026)";

- la D.G.R. n. 17-1843/2025/XII del 17.11.2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione compensativa per il triennio 2025-2027 tra capitoli di spesa all'interno della stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011";
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- la Comunicazione della Commissione Europea del 19.7.2016 (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato e, in particolare, le parti attinenti le attività culturali, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

determina

- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, ai sensi della L.r. n. 11/2018, del Programma Triennale della Cultura di cui alla D.C.R. n. 89-13551 del 17.6.2025 e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19-1866/2025/XII del 24.11.2025, lo schema di convenzione per il triennio 2025-2027, allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte e l'Associazione Piazza dei Mestieri APS, per il sostegno alla realizzazione del Progetto "Voce - Verso orizzonti Culturali Educativi" per l'anno 2025, primo anno del triennio 2025-2027, nell'ambito delle linee progettuali 2025-2027 "Conoscere per Agire", da attuarsi secondo le modalità previste dalla documentazione allegata e parte integrante della convenzione stessa;

- di assegnare, secondo quanto stabilito dalla predetta D.G.R. n. 19-1866/2025/XII del 24.11.2025, a favore dell'Associazione Piazza dei Mestieri APS (codice creditore 125493) un contributo di Euro 120.000,00 per la realizzazione del sopra citato progetto per l'anno 2025;

- di dare atto che alla spesa complessiva di Euro 120.000,00 si fa fronte con impegno di Euro 60.000,00 sul capitolo 182890/2025, Missione 05, Programma 02, del bilancio finanziario gestionale 2025/2027 annualità 2025, e Euro 60.000,00 sul capitolo 182890/2026 del bilancio finanziario gestionale 2025/2027 annualità 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo secondo le seguenti modalità:

- a) una quota di anticipo di Euro 60.000,00 successivamente alla stipulazione della convenzione;
- b) il saldo, pari ad Euro 60.000,00, nel 2026, a seguito della presentazione di quanto stabilito dall'art. 4, (Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo), comma 3, dello schema di convenzione triennale allegato al presente provvedimento dirigenziale;

- di dare atto, per le ragioni analiticamente esposte in premessa e che qui si richiamano integralmente, che il contributo assegnato a sostegno del progetto di cui alla presente determinazione non si configura come aiuto di stato;

- di individuare il dott. Marco Chiriotti, quale Responsabile del procedimento;
- di precisare che, secondo quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e s.m.i., per il contributo assegnato per la realizzazione del progetto come sopra intitolato di cui alla determinazione dirigenziale n. 362/A2003D/2025 del 19.9.2025 e richiamata nel presente provvedimento, per l'anno 2025 (primo anno del triennio 2025-2027), compreso nella stipulanda convenzione triennale 2025-2027, il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: J14J25000780009;

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), si dispone che la presente determinazione dirigenziale sia pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRETTORE (A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E
COMMERCIO)

Firmato digitalmente da Raffaella Tittone

Allegato

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE
E L'ASSOCIAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI APS
PER IL TRIENNIO 2025-2027
E PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"VOCE - VERSO ORIZZONTI CULTURALI EDUCATIVI" PER L'ANNO 2025**

Premesso che

- ai sensi dell'art. 3 (Obiettivi), comma 1, lett. c) ed e) della legge regionale 01 agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", la Regione, nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e di intervento, effettua "l'esercizio di partenariati pubblico-privati, volti ad accrescere l'impatto delle risorse pubbliche attraverso l'attivazione di circuiti economici allargati e sostenibili", nonché "la promozione di reti e sistemi finalizzati ad un'offerta di servizi di elevata qualità in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione";
- in forza dell'art. 4 (funzioni della Regione), comma 2, lett. d), la Regione "(...) opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi, sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale (...);"
- in base all'art. 7 (Strumenti di intervento), comma 1, della l.r. n. 11/2018, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla legge, la Regione opera attraverso uno o più strumenti, fra i quali è prevista la "partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale", nonché il "convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e criteri indicati dal Programma triennale della cultura";
- ai sensi dell'art. 6 ("Programma triennale della Cultura") della L.r. n. 11/2018, con deliberazione n. 89-13551 del 17.6.2025, il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Programma Triennale della Cultura per il triennio 2025/2027, nel cui capitolo 3.5 ("convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati), si afferma che la Regione, nell'attuare le proprie politiche di sviluppo culturale sul territorio piemontese, ritiene indispensabile creare sinergie anche con soggetti pubblici e privati per il sostegno di attività culturali ritenute di interesse pubblico, nel rispetto del dettato normativo, anche mediante il ricorso ad "accordi". Per quanto riguarda lo strumento della convenzione, dell'accordo e del "protocollo d'intesa" potranno essere adottati, in casi limitati e circoscritti, per sostenere attività e progettualità di rilevante interesse pubblico, con realtà culturali pubbliche e private caratterizzate da:

a) unicità del ruolo rivestito in uno specifico ambito culturale o su un determinato

territorio, preferibilmente se sancita da riconoscimenti normativi, in primis in ambito statale;

b) eccellenza e interdisciplinarietà delle attività, in particolare se fondate su reali logiche di reti o sistemi territoriali o tematici, con ricadute sul territorio in chiave di innovazione, visibilità, valorizzazione culturale e turistica, inclusione sociale;

c) presenza di altri apporti economici, in quanto la Regione svolge un ruolo sussidiario e comunque non esclusivo rispetto ad una pluralità di soggetti sostenitori;

- in tale ambito si inserisce l'Associazione Piazza dei Mestieri APS senza scopo di lucro, avente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali e persegue le suddette specifiche finalità con un'attività trasversale, con particolare attenzione al pubblico dei giovani. Intende operare per creare luoghi di aggregazione giovanile, ponendo attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale, alla prevenzione delle diverse forme di disagio, ai fenomeni di dispersione scolastica, nonché alla promozione della cultura in tutte le sue forme e allo sviluppo della socialità attiva e responsabile. Intende valorizzare anche le reti di volontariato esistenti sul territorio, favorendo e promuovendo l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche giovanili, con particolare attenzione a quelle di inclusione sociale. L'Associazione intende inoltre farsi parte attiva nell'attuazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dei giovani, delle loro famiglie e degli operatori pubblici e privati, relativamente alla promozione di tutti gli strumenti che possono favorire la promozione, la crescita e lo sviluppo sociale dei giovani;

- l'Associazione Piazza dei Mestieri APS, con nota del 12/9/2025, protocollata in arrivo in pari data dalla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio al numero 11049/2025, ha provveduto ad inviare alla Regione Piemonte le linee progettuali per il triennio 2025-2027 denominate "Conoscere per agire" per il triennio 2025/2027 ed il Progetto, per l'anno 2025, recante il titolo "Voce - Verso Orizzonti Culturali Educativi", a sostegno del quale ha avanzato la propria richiesta di contributo e di stipula di una convenzione triennale;

- la Regione Piemonte, ai sensi di quanto contenuto nel Programma Triennale della Cultura, verificata la sussistenza dei requisiti specificamente elencati nel medesimo documento, è interessata ad instaurare un rapporto di collaborazione con l'Associazione Piazza dei Mestieri APS, al fine di sostenere il progetto culturale dalla stessa proposto per l'anno 2025, cui corrisponde un costo complessivo pari a Euro 298.800,00, nell'ambito delle linee progettuali per il triennio 2025-2027;

- per le ragioni sopra esposte la Giunta Regionale con deliberazione n. 19-1866/2025/XII del 24.11.2025, ha fra l'altro stabilito di:

a) riconoscere all'Associazione Piazza dei Mestieri APS per il progetto per l'anno 2025, primo anno del triennio 2025-2027, intitolato " Voce - Verso Orizzonti Culturali Educativi", un contributo di Euro 120.000,00;

b) autorizzare la competente Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio a disciplinare il rapporto con l'Associazione tramite specifica

convenzione per il triennio 2025-2027, comprensiva del progetto per l'anno 2025;
c) stabilire che l'assegnazione del contributo per le due annualità successive al primo anno della triennalità 2025-2027 non costituisce obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Piemonte e che sarà definita con successivi provvedimenti della Giunta Regionale subordinatamente al rispetto dei limiti e delle condizioni, che vengono di seguito esplicitati nella presente Convenzione per il medesimo triennio, sottoscritta dalla Regione Piemonte e l'Associazione di cui alla lettera a), in ossequio a quanto stabilito dal Programma Triennale della Cultura 2025-2027 di cui alla D.C.R. n. 89-13551 del 17.6.2025 e a quanto previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 253/A2000C/2025 del 21.7.2025.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA

la Regione Piemonte, qui appresso detta semplicemente *Regione*, rappresentata dal Dirigente del Settore Promozione delle Attività Culturali della Direzione Regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, dott. Marco Chiriotti, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Palazzo Unico della Regione Piemonte con sede in Piazza Piemonte n. 1, a Torino,

E

l'Associazione Piazza dei Mestieri APS, qui appresso detta semplicemente Associazione (Codice fiscale/Partita IVA 08949940012), rappresentata dal Presidente pro-tempore dott. Felice De Luca, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'Associazione, in via Jacopo Durandi n. 13, in Torino;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

la premessa costituisce parte integrante della presente convenzione;

Art. 1 (Finalità)

1.1 La Regione, in ossequio alla L.r. n. 11/2018 e alle linee programmatiche regionali contenute nel vigente Programma Triennale della Cultura per il triennio 2025-2027, interviene a sostegno dell'Associazione Piazza dei Mestieri APS per la realizzazione del progetto denominato "Voce - Verso Orizzonti Culturali Educativi" relativo all'annualità 2025, corredato del relativo preventivo economico, nell'ambito delle linee progettuali "Conoscere per Agire" per il triennio 2025-2027, mediante l'assegnazione di un contributo di Euro 120.000,00.

Art. 2 (Modalità)

2.1 L'Associazione, nell'ambito delle linee progettuali "Conoscere per Agire" per il triennio 2025/2027, realizza per l'anno 2025 il Progetto "Voce - Verso Orizzonti Culturali Educativi", corredato del relativo schema economico previsionale, entrambi allegati alla presente Convenzione, di cui fanno parte integrante e sostanziale.

2.2. L'Associazione in particolare:

- a) realizza le attività progettuali per l'anno 2025 nei modi e nei tempi stabiliti nel documento allegato alla presente Convenzione;
- b) comunica alla Regione le eventuali significative variazioni o integrazioni che si rendesse necessario apportare, anche nel corso dell'anno, a tale programma progettuale, che dovranno essere debitamente motivate e previamente autorizzate mediante parere favorevole espresso con lettera formale dalla competente Struttura dirigenziale.

2.3 L'Associazione è unica responsabile di tutti gli eventuali danni che derivassero nel corso delle attività contemplate dalla presente Convenzione, nessuno escluso od eccettuato, provocati ad Amministrazioni pubbliche e private, a terzi e ad essa stessa. L'Associazione resta, altresì, l'unica responsabile di ogni e qualsiasi rapporto negoziale instaurato con i terzi e relativo alle attività progettuali oggetto di Convenzione.

2.4 L'Associazione adotta tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività progettuale ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

2.5 L'Associazione, in coerenza con gli obiettivi del Programma Triennale della Cultura 2025-2027, persegue la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento, mediante l'adozione di pratiche organizzative efficienti e sostenibili e la diversificazione delle fonti di entrata (quali ricavi propri, fundraising, sponsorizzazioni, progetti nazionali e comunitari, collaborazioni pubblico-private, donazioni e membership). Resta fermo che il contributo assegnato dalla Regione è esclusivamente finalizzato alla realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente Convenzione e non può essere destinato ad altre finalità.

Art. 3

(Intervento della Regione)

3.1 Per l'anno 2025, la Regione assegna un contributo pari a Euro 120.000,00 e finalizza il proprio intervento al sostegno delle attività relative al progetto denominato "Voce - Verso Orizzonti Culturali Educativi", individuate nell'allegato alla presente Convenzione.

3.2 Competono alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo necessarie ed opportune a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione.

3.3 L'assegnazione del contributo per le annualità successive al primo anno della triennalità 2025-2027 non costituisce obbligazione giuridicamente vincolante per la Regione Piemonte e l'eventuale intervento economico della Regione Piemonte per gli anni 2026 e 2027 sarà definito con successivi provvedimenti della Giunta Regionale subordinatamente al rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- a) l'avvenuta presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno 2026 e 2027 del progetto dettagliato per l'anno corrispondente, corredato dello schema economico previsionale, secondo le modalità stabilite nell'art. 4;
- b) la presentazione, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione, della rendicontazione delle attività svolte nell'anno precedente; la perizia asseverata di cui all'art. 4.3, lett. b), della presente Convenzione potrà essere trasmessa entro e non oltre i successivi 30 giorni;
- c) l'avvenuta verifica, da parte del competente Settore Promozione delle Attività Culturali della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, del mantenimento della coerenza con le linee progettuali 2025-2027 e del mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi della seconda e della terza annualità rispetto alla prima;
- d) la verifica della sufficiente disponibilità di risorse sul competente capitolo del bilancio regionale.

Art. 4

(Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo della Regione)

4.1 Il contributo per l'anno 2025 di cui all'art. 1.1., pari ad Euro 120.000,00, viene liquidato, dietro presentazione di formale richiesta dell'Associazione, in due quote: un anticipo della somma assegnata, pari a Euro 60.000,00, e un saldo sino all'importo restante del contributo, pari a Euro 60.000,00.

4.2 La quota di anticipo viene liquidata successivamente all'invio della comunicazione di assegnazione del contributo e posteriormente alla stipulazione della presente Convenzione.

4.3 Al termine della realizzazione del Progetto previsto dalla Convenzione, e comunque entro un periodo di giorni trenta decorrenti dalla data di approvazione del bilancio di esercizio statutariamente prevista, ai fini della liquidazione della quota a saldo del contributo regionale, l'Associazione è tenuta a presentare quanto stabilito nella disposizione di cui all'art. 12.6 dell'Allegato A della Determinazione dirigenziale n. 253/A2000C/2025 del 21.7.2025:

a) richiesta di liquidazione della quota a saldo, corredata del versamento della marca da bollo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 e s.m.i., fatte salve le esenzioni di legge;

b) relazione sull'attività svolta o documentazione analoga a seconda della tipologia d'intervento;

c) quadro economico riassuntivo per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di uscita e di entrata riferite all'attività svolta, redatto sulla base dello schema fornito dal Settore competente. Gli importi delle categorie di spesa esposti devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve attestare, tra l'altro, che i documenti di rendicontazione afferenti alle spese ammesse a copertura del contributo regionale, non sono stati utilizzati come giustificativi di spesa a fronte di ulteriori contributi concessi. In caso di fattura imputata in quota parte ad altri enti, la dichiarazione deve attestare la quota a copertura del contributo regionale;

d) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa pari all'importo dell'intero progetto relativi al quadro economico riassuntivo di cui alla lettera c) con indicazione della cifra quietanzata pari almeno all'importo del contributo assegnato e della data di quietanza. Nell'elenco sono ammessi giustificativi relativi a spese generali e di funzionamento per un importo complessivo non superiore al 20% del costo totale del progetto;

e) perizia asseverata da parte di un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 39/2010. Tale asseverazione deve essere redatta in conformità agli standard ISRS 4400 elaborati dall'IFAC (International Federation of Accountants) e deve certificare che tutte le spese inserite nell'elenco di cui alla lettera d) sono state sostenute secondo le regole previste.

In particolare, il Revisore Legale incaricato, oltre ad asseverare i dati inseriti nell'elenco giustificativi, deve attestare con apposita relazione:

- l'assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e/o di conflitto di interesse in relazione all'incarico conferitogli;
- il riferimento della spesa al periodo di eleggibilità del progetto e la sua congruità con il contributo concesso;
- la corrispondenza della spesa con i giustificativi ed i titoli di pagamento elencati (quietanze di pagamento per un importo almeno pari al contributo regionale);
- il rispetto delle vigenti normative fiscali, nonché il regolare assolvimento di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali ed assistenziali in relazione a tutti i soggetti che hanno preso parte al progetto.

4.4 In alternativa alla perizia asseverata di cui al punto 4.3, lettera e), l'Associazione può presentare, oltre ai documenti sopra indicati di cui alle lettere a) e b):

- rendiconto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di uscita e di entrata riferite all'attività svolta, redatto sulla base dello schema fornito dal Settore competente. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario;

- elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato;
- copia dei giustificativi e delle relative quietanze a copertura del contributo regionale assegnato.

4.5 Gli elenchi dettagliati dei giustificativi di spesa sopra richiamati devono essere organizzati per categoria di spesa e per ciascun documento deve essere indicato: tipologia, numero, data di emissione, descrizione della spesa, ragione sociale del fornitore, importo al netto dell'IVA se detraibile o al lordo se non recuperabile, importo quietanzato e data di quietanza, fino a copertura dell'importo del contributo regionale assegnato. Il pagamento dei documenti contabili inseriti in elenco deve avvenire mediante uno strumento bancario/postale e va documentato, a rendiconto, tramite presentazione di estratto conto, integrato della ricevuta di bonifico qualora l'estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito.

4.6 Dalla rendicontazione deve risultare quietanzato un importo almeno pari al contributo regionale assegnato. Qualora il beneficiario non sia in grado di rispettare tale requisito, deve comunque comunicarlo preventivamente al Settore competente, esponendo le ragioni della mancata quietanza, e ottemperare entro il termine ultimo stabilito. Non si procede all'emissione dell'atto di liquidazione relativo alla quota a saldo sino a regolarizzazione e completamento del rendiconto.

Se ci si avvale della modalità di rendicontazione con perizia asseverata, la stessa deve comprovare che risultino quietanze pari al contributo regionale assegnato.

4.7 Il pagamento dei documenti contabili riferiti all'intero progetto deve avvenire mediante uno strumento bancario/postale. Non sono ammessi pagamenti in contanti fatto salvo quelli concernenti la quota di cofinanziamento dei progetti relativi all'anno di approvazione del presente provvedimento, nei limiti previsti dalla legge.

4.8 I giustificativi di spesa rendicontati devono essere fiscalmente validi.

Sono ammissibili a copertura del contributo regionale e quindi inseribili a tal fine nell'elenco dei giustificativi di spesa:

- busta paga (accompagnata da documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali a carico dell'azienda, nel caso di modello F24);
- parcella, fattura, fattura elettronica (copia in formato ministeriale dell'originale digitale);
- ricevuta fiscale (la ricevuta fiscale, disciplinata dalla L. 10.05.1976, n. 249, deve contenere: 1. la numerazione progressiva prestampata per anno solare attribuita dalla tipografia; 2. la data di emissione; 3. la ragione sociale del soggetto emittente, domicilio fiscale, partita Iva, ubicazione dell'esercizio dove è svolta l'attività; 4. natura, qualità e quantità dei beni o servizi prestati; 5. corrispettivi dovuti comprensivi di Iva; 6. il codice fiscale del cliente);
- ricevuta/nota di prestazione occasionale;
- modello F24 relativo agli oneri fiscali e contributivi delle buste paga o alle ritenute d'acconto inserite a progetto;

- voucher nel contesto di una prestazione occasionale;
- ricevuta riferita ad affitto di immobili e di attrezzature, a spese condominiali;
- ricevuta riferita a premi e concorsi;
- borsa di studio;
- ricevuta relativa ad attività istituzionale non soggetta a emissione di fattura, emessa da enti associativi ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e s.m.i.;
- nota di rimborso spese documentate a pie' di lista (deve essere indirizzata al soggetto titolare del progetto e deve attestare l'importo del rimborso, i dati relativi al soggetto rimborsato, la causa e la data della spesa cui si riferisce il rimborso e la sua pertinenza al progetto. Alla nota di rimborso devono essere allegati i documenti contabili originali aventi valore probatorio della spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, ad esempio: biglietti treno, scontrini fiscali, ricevute pedaggi autostradali ecc. documenti caratterizzati dalla mancanza di intestazione);
- nota di rimborso chilometrico: le indennità chilometriche non devono essere forfettarie, ma necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa (ad es. dalla residenza del percipiente al luogo della trasferta), tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI. La nota di rimborso chilometrico deve esporre nella causale la motivazione della trasferta, che deve essere coerente con l'iniziativa sostenuta dal contributo regionale;
- ricevuta di premio assicurativo;
- ricevuta di affissioni pubbliche;
- contratto con istituto di credito relativo al finanziamento di anticipazione del contributo regionale che genera interessi passivi.

4.8.1 I giustificativi inseriti in elenco a copertura del contributo devono essere completamente pagati, anche se contabilizzati in quota parte.

4.8.2 I giustificativi di spesa imputabili al progetto finanziato devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo, qualora il documento preveda per sua natura una intestazione, pena l'inammissibilità.

4.8.3 In ogni caso le spese devono essere congrue con l'attività sostenuta e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria.

4.9 Il totale delle spese effettive rendicontate e ritenute ammissibili non può discostarsi in diminuzione rispetto al corrispondente totale del bilancio preventivo in misura superiore al 25%. In caso di scostamento superiore al 25% si procede ad una riduzione del contributo rideterminato in base alla percentuale di scostamento per la sola parte eccedente la percentuale indicata, ma deve essere sempre rispettata l'incidenza sopra richiamata. Se lo scostamento in diminuzione del totale delle spese rendicontate e ritenute ammissibili rispetto al totale delle spese previste supera il 50% si procede alla revoca del contributo. Eventuali scostamenti in aumento non verranno considerati per il ricalcolo del contributo.

4.10 Non sono ammesse nel bilancio di progetto sia a preventivo sia a consuntivo le seguenti tipologie di spesa:

- erogazioni liberali;
- ammende, sanzioni amministrative e relativi interessi;

- interessi passivi ad eccezione di quelli generati dal contratto con istituto di credito relativo al finanziamento di anticipazione del contributo regionale;
- tasse/imposte come ad esempio tassa sui rifiuti;
- IVA, se recuperata;
- spese bancarie per operazioni di gestione conto corrente;
- acquisto di beni strumentali durevoli o altre spese di investimento;
- manutenzione straordinaria degli immobili;
- approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
- quantificazione economica del lavoro volontario;
- valorizzazione economica di beni e servizi resi a titolo gratuito;
- spese di importo inferiore a euro 50,00;
- compensazione tra debiti e crediti, fatte salve le compensazioni di crediti contributivi/fiscali operate con modelli F24, se generate da pagamenti effettivamente effettuati oltre il dovuto;
- spese fatturate al beneficiaria/o del contributo da società con rapporti di controllo o collegamento o che abbiano in comune soci amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- spese sostenute da e/o intestate a soggetti diversi dal beneficiario, nel caso di progetti corealizzati/coprodotti dal capofila o dai partner.

4.11 In merito alla rendicontazione delle spese generali e di funzionamento, il contributo regionale può essere usato per spese generali e di funzionamento per un importo complessivo non superiore al 20% del contributo assegnato, e sono ammesse spese generali e di funzionamento non superiori al 20% del costo complessivo del progetto stesso.

4.12 L'Associazione deve tenere agli atti tutti i documenti di spesa con validità fiscale riferiti alle spese indicate nel quadro economico riassuntivo per categorie di spesa, di cui al punto 4.3, lettera c), o al rendiconto per categoria di spesa di cui al punto 4.4. Tale documentazione può essere richiesta in visione dal Settore competente per l'effettuazione di eventuali verifiche.

4.13 La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58.

4.14 L'inosservanza del termine di cui al punto 4.3, salvo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. b), e da eventuale diversa disposizione di legge, non preventivamente autorizzata dal Settore competente, potrà comportare, previa valutazione del Settore medesimo, l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato.

Art. 5

(Evidenza dell'intervento pubblico)

5.1 L'intervento della Regione Piemonte deve essere evidenziato attraverso l'apposizione del marchio ufficiale dell'Ente e la dicitura "realizzato con il contributo della Regione Piemonte".

Art. 6

(Durata e recesso)

6.1 La presente Convenzione ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione della medesima ed è valida sino al 31.12.2027, fatta salva l'osservanza degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 4.

6.2 L'Amministrazione regionale potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione per inadempienza agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico.

6.3 L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione previa comunicazione scritta motivata da trasmettere alla Regione Piemonte con un preavviso minimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte della stessa Amministrazione. In tal caso, l'Associazione è tenuta a restituire eventuali somme percepite e non spese alla data di efficacia del recesso.

Art. 7

(Modifiche)

7.1 Eventuali modifiche alla presente Convenzione concordate fra le Parti dovranno essere redatte esclusivamente per iscritto, a pena di nullità.

Art. 8

(Registrazione)

8.1 La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – titolo I del T.U. del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

8.2. La presente Convenzione è esente da bolli ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato B, punto 27-bis.

Art. 9

(Spese)

9.1 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, attuali e future, ivi comprese quelle di bollo, diritti e altri oneri accessori sono a carico

dell'Associazione.

Art. 10

(Validità)

10.1 La presente Convenzione, oltre che per l'Amministrazione regionale, sarà valida solamente per l'Associazione e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente per qualsiasi ragione.

10.2 Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di ricoprire tale carica, ad osservare tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

11.1 In relazione al trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale in materia, impegnandosi, ove necessario, a collaborare per l'adempimento delle relative prescrizioni.

11.2 L'Amministrazione regionale potrà esercitare attività di verifica sul rispetto di tali obblighi, senza pregiudicare la riservatezza dei dati gestiti dall'Associazione.

Art. 12

(Norme finali)

12.1 Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 253/A2000C/2025 del 21.07.2025 e la legislazione vigente.

12.2 Il Foro competente in caso di controversia sarà quello di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Piemonte

Dirigente del Settore Promozione delle Attività Culturali
della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio
dott. Marco Chiriotti

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005

Associazione Piazza dei Mestieri APS

Il Presidente pro-tempore

dott. Felice de Luca

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005

Allegati:

a) Linee progettuali per il triennio 2025-2027 e Progetto per il 2025

b) Schema economico previsionale relativo alle attività progettuali oggetto di Convenzione per l'anno 2025.